



COMUNE DI VILLA CORTESE

Provincia di Milano

SETTORE TECNICO

Sportello Unico per le Attività Produttive

Villa Cortese, lì 25.11.2011

ORDINANZA N. 29

CALENDARIO FESTIVITA' 2012. DEROGHE ALL'APERTURA DOMENICALE E FESTIVA.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di provvedere alla programmazione del calendario festività anno 2012 per le attività di vendita al dettaglio su aree private per il periodo gennaio-dicembre 2012;

Richiamata la Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 e ss.mm.ii.,

Viste le esigenze degli operatori locali e dei consumatori;

Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale;

Viste le normative vigenti in materia;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

il seguente calendario di apertura per l'anno 2012:

ai titolari di esercizi di vendita al dettaglio su aree private è consentita l'apertura al pubblico nei giorni feriali nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 22 non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere. L'osservanza della ½ giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa, possono restare aperti al pubblico:

a) nella prima domenica dei mesi da Gennaio a Novembre;

b) nell'ultima domenica di uno dei mesi di Maggio, Agosto o Novembre;

c) nelle giornate domenicali e festive del mese di Dicembre.

e nelle seguenti **5 giornate scelte dal Comune**, ai sensi dell'art. 103, comma 5, lettera d), della L.R. 06/2010 e ss.mm.ii.:

- **VENERDÌ 6 GENNAIO**
- **SABATO 2 GIUGNO**
- **DOMENICA 23 SETTEMBRE**
- **DOMENICA 28 OTTOBRE**
- **DOMENICA 18 NOVEMBRE**

L'apertura al pubblico nelle giornate domenicali e festive è consentita, con riferimento all'intero anno solare, agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq. nel rispetto della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 22 e non superando comunque il limite di 13 ore giornaliere.

Per tutti gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private non è consentita l'apertura al pubblico nelle seguenti giornate domenicali o festive:

- 1 Gennaio;
- Pasqua;
- 25 Aprile;
- 1 Maggio;
- 15 Agosto;
- 25 Dicembre pomeriggio;
- 26 Dicembre.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Così come disposto dall'art. 103, comma 4, della Legge Regionale 02.02.2010 n. 6 e ss.mm.ii., non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate DOMENICALI e FESTIVE.

In deroga alle disposizioni di cui sopra è autorizzata, esclusivamente per la mattina del 25 dicembre e per la giornata del 2 giugno, la vendita del pane.

Le disposizioni della presente ordinanza **non si applicano** alle seguenti tipologie di attività, **purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio**:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

Sono esclusi dalla presente ordinanza gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i quali dovranno fare riferimento alla specifica normativa di settore.

Sanzioni

Le violazioni delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa nelle giornate domenicali e festive sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 2.000,00 per la tipologia di esercizi di vicinato, da € 2.000,00 a € 5.000,00 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da € 5.000,00 a € 30.000,00 per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 103, commi 2, 3, 4 e 16, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 e € 200,00 per gli esercizi di vicinato, da € 1.000,00 a € 3.000,00 per la tipologia delle medie strutture di vendita e da € 3.000,00 a € 10.000,00 per la tipologia delle grandi strutture di vendita.

Gli Uffici di Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed, in caso negativo, alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza.

IL SINDACO

F.to (Dott. Giovanni ALBORGHETTI)